

# AVVOCATI

**ALCESTE CAMPANILE**  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
70123 BARI - Via Pietro Ravanas n. 228  
tel. (080) 5237406/(080) 5237407  
E.mail: [alceste.campanile@studiolegalecampanile.eu](mailto:alceste.campanile@studiolegalecampanile.eu)  
PEC [alceste.campanile@pec.it](mailto:alceste.campanile@pec.it)

**CARLA FERRARI**  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
70125 BARI - Via G. Di Vittorio n. 13  
tel./fax (080) 9149063  
E.mail: [info@carlettaferrari.it](mailto:info@carlettaferrari.it)  
PEC [avvcarlettaferrari@puntopec.it](mailto:avvcarlettaferrari@puntopec.it)

TRIBUNALE DI BARI  
SEZIONE FALLIMENTARE  
PROCEDURA DI COMPOSIZIONE  
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO  
**RICORSO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITO DEL  
CONSUMATORE EX ARTT. 67 E SS. DEL CODICE DELLA CRISI  
D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA**

Il Sig. Vito Nicola Daugenti, nato a Bari il 27 ottobre 1959 ed ivi residente alla via Luigi Colonna n. 27 (C.F. DGNVNC59R27A662V), rappresentato e difeso come da allegata procura dall'Avv.to Carla Ferrari (C.F. FRRCRL66E53A662X) e dall'Avv.to Alceste Campanile (C.F. CMPLST62E04A662T) del Foro di Bari, elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Bari alla Via Pietro Ravanas, 228, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni ai sensi dell'art. 136 c.p.c. ed ai sensi dell'art. 51 d.l. n. 112/2208 presso la casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11 D.M. 17.07.2008 [avvcarlettaferrari@puntopec.it](mailto:avvcarlettaferrari@puntopec.it) e [alceste.campanile@pec.it](mailto:alceste.campanile@pec.it), espone:

Premesso che il Sig. Vito Nicola Daugenti (in seguito detto anche "ricorrente" o semplicemente "debitore"):

- a) è consumatore sovraindebitato che intende proporre ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti con indicazione specifica dei tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;
- b) ha presentato, con il patrocinio del dott. Giammaria Melaccio, istanza all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso la Camera di Commercio di Bari (in seguito, per brevità, detto Organismo di Composizione o, in sigla, O.C.C.), per la ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- c) l'anzidetto Organismo, riconosciuta la sussistenza in capo al Sig. Vito Nicola Daugenti dei requisiti di ammissibilità e rilevata la completezza dei documenti a corredo dell'istanza, ha designato il Dott. Gianfranco Miolla quale Gestore della crisi



da sovraindebitamento, il quale ha richiesto opportune integrazioni documentali, anche al fine di valutare e proporre la migliore soluzione possibile, tenendo nella giusta considerazione le ragioni tutte sottese allo spirito, dapprima, della L. 3/2012 e, successivamente, del D.Lgs. 14/2019 e ss.mm. nonché di quelle del ceto creditorio;

- il Sig. Daugenti ha successivamente revocato l'incarico al dott. Giammaria Melaccio, conferendo apposita procura ai sottoscritti procuratori ai fini della prosecuzione dell'avviata procedura.

- il sig. Vito Nicola Daugenti ha intenzione di avvalersi di una delle procedure di cui alla citata normativa, in particolare della ristrutturazione dei debiti del consumatore;

- il ricorrente riveste la qualità di "consumatore" e, pertanto, non è soggetto ad alcuna delle procedure di cui al R.D.n.267/42 o D. Lgs 14/2019 nè ad altre procedure concorsuali di alcun tipo;

- nei cinque anni precedenti alla odierna procedura il sig. Daugenti non ha fatto ricorso ai procedimenti di cui alla L.3/2012 né a quelli di cui all'art. 69 del D.Lgs. 14/2019 e non sussiste alcuna delle cause di inammissibilità previste;

- da quanto *infra* esposto e dalla documentazione prodotta, appare escluso che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia determinato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Tutto ciò premesso e ritenuto

si presenta la domanda nei termini qui indicati:

### ***1) Situazione reddituale e familiare.***

Il sig. Daugenti lavora presso lo stabilimento della Tersan Puglia Spa con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in qualità di operaio con qualifica E4, e stipendio base – grazie all'anzianità ad oggi maturata - di circa € 1.427,00 per 13 mensilità (all. 1 – busta paga), al netto degli *infra* descritti finanziamenti personali (mutuo ipotecario e prestiti personali) e cessione del quinto stipendio (per complessivi € 1.337,60).

L'istante è di stato libero e vive solo nella casa di proprietà sita in Bari-Torre a Mare alla Via Luigi Colonna n. 27 (all. 2 – Stato di famiglia).



## 2) Posizione debitoria.

Il sig. Daugenti versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita nel codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza con esposizione debitoria complessiva pari a complessivi Euro 115.292,48 e, più precisamente:

<b>Ipotecari</b>	
Banca Intesa SanPaolo (mutuo ipotecario)	59.504,00
<b>Privilegiati</b>	
Comune di Bari	314,00
Regione Puglia	148,00
<b>Chrografari</b>	
Compass fin. 24785340	11.560,41
Compass accessori fin. 24785340	187,38
Compass carta di credito	3.647,06
Compass acc. Carta di credito 15125520992	249,58
Compass cessione 1/5	8.640,00
Findomestic	28.593,59
Prestito Intesa San Paolo	1.440,00
Condominio	1.008,46
<b>Totale debiti e natura -----&gt;</b>	<b>115.292,48</b>

Per quanto attiene i debiti di natura chirografaria non si è tenuto conto di eventuali ulteriori interessi convenzionali e/o legali per effetto di quanto previsto dall'art. 68 comma 5 CCII, essendo gli stessi sospesi sino alla chiusura della procedura.

## 3) Cause dell'indebitamento

Ai fini della procedura oggetto del presente ricorso, non si richiede alcuna indagine circa la meritevolezza del debitore.

Nondimeno, si ritiene opportuno illustrare, in estrema sintesi, le ragioni per le quali il ricorrente deve ritenersi meritevole di ammissione alla procedura, dovendosi escludere che abbia assunto obbligazioni con dolo o colpa grave.

Il Ricorrente, come esposto in premessa, svolge attività di operaio (livello E4) alle dipendenze della Tersan Puglia S.p.a. presso lo stabilimento della stessa ubicato sulla S.P. 231 Km. 1,600 in agro di Modugno.

Lo stipendio medio netto percepito dal Sig. Vito Nicola Daugenti è pari ad Euro 1.427,00 per tredici mensilità.

Le ragioni del sovraindebitamento sono, essenzialmente, da ricondurre all'insorta grave problematica legata alla dipendenza dal gioco d'azzardo che, nel tempo, ha



assorbito in maniera crescente le già esigue disponibilità finanziarie inducendolo a contrarre prestiti personali con diverse società finanziarie per soddisfare il continuo bisogno di giocare per sedare quella irrequietezza o irritabilità avvertita, occultando l'entità del coinvolgimento nel gioco anche mentendo a se stesso.

Lo squilibrio finanziario è divenuto insostenibile allorché il ricorrente non avvedendosi della sua patologia legata al gioco d'azzardo ha acquistato una modesta abitazione nella convinzione di poter soddisfare anche il pagamento delle rate del mutuo – a tasso variabile – contratto con la Banca Intesa San Paolo per la durata di 20 anni (ultima rata prevista 7/11/2036 all. 3), la cui rata mensile è da ultimo aumentata in dipendenza dell'aumento dei tassi di interesse giungendo – da ultimo - ad essere pari ad Euro 535,00, pari a circa il 40% del proprio reddito mensile, a cui vanno aggiunte tutte le spese di gestione (utenze/condominio ecc.).

A ciò si aggiunga, ulteriormente, che quotidianamente il ricorrente è costretto a spostarsi da Torre a Mare (ove abita) a Modugno per recarsi al lavoro presso la Tersan Puglia ove, sino a poco tempo fa, si recava con la propria autovettura percorrendo oltre 50 Km al giorno e sostenendo, a tal fine, spese per circa 10,00 euro al giorno, con un'incidenza di circa 260 Euro al mese.

Per far fronte ai propri pagamenti, anche in ragione della ludopatia sofferta, il ricorrente ha fatto ricorso a finanziamenti personali che, finché ha potuto, ha sempre onorato, senza tuttavia considerare la rilevante incidenza degli stessi sul proprio stipendio anche in relazione ai tassi pagati, giungendo – addirittura – a contrarre nuovi finanziamenti destinati in parte alla estinzione di precedenti prestiti, cercando di far fronte ai debiti mediante un allungamento dei tempi di restituzione.

Prova ne sia l'ultimo prestito personale contratto con la Compass Spa, finanziamento n. 24785340 in data 27/10/2021, contratto per un capitale di Euro 15.678,00, da rimborsare in 66 mesi in ragione di Euro 327,00/mese, per un rimborso totale di Euro 21.694,62 (all. 4).

Detto prestito è stato accordato dalla finanziaria previa estinzione di precedente prestito personale contratto con la medesima e, pertanto, è stato parzialmente impiegato, per la quota di Euro 8.678,00 proprio per l'estinzione del precedente prestito, rendendo disponibile la sola residua quota di Euro 7.000,00 (a fronte del rimborso di oltre 21.000,00 euro – TAEG 17,21%).



Preso atto della situazione divenuta oramai irreversibile il ricorrente si è determinato a proporre la presente procedura intraprendendo, altresì, contestualmente, un percorso terapeutico presso la ASL di Bari – Dipartimento dipendenze patologiche - Ser.D. di Bari, presso cui risulta in osservazione, al fine di superare e prevenire per il futuro ulteriori problemi legati al gioco d'azzardo mediante idoneo e competente supporto medico. Allo stato frequenta con regolarità le sedute disposte dal Ser.D., come provato dalla documentazione allegata (all. 5).

Circa la diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni e l'incapacità di adempiere alle stesse, le obbligazioni assunte non appaiono frutto di una negligente e sproporzionata valutazione da parte del consumatore sovraindebitato rispetto alla propria capacità di adempimento, ma piuttosto di una valutazione della propria capacità reddituale affidata ad azioni di pura sorte nel vano tentativo di ricorrere le sue perdite al gioco.

La compromessa situazione finanziaria risulta altresì incisa dall'aumento dei tassi di interesse sul mutuo ipotecario, unitamente all'aumento del costo dei carburanti (per gli spostamenti con mezzo proprio per recarsi al lavoro) che hanno – di fatto – indotto il ricorrente a fare ricorso a finanziamenti personali che hanno generato la debitoria essendo divenuto insostenibile per il ricorrente provvedere al puntuale pagamento dei finanziamenti in passato rigorosamente onorati.

Sempre ai fini della diligenza, come già affermato in sede di merito da altri Tribunali, può ritenersi provata la ludopatia di cui il debitore ha allegato di soffrire e tale patologia, considerate le concrete circostanze, esclude la colpa grave nell'indebitamento (Tribunale Torino, Sez. VI, Sent., 26/07/2023).

Una considerazione diversa va, invece riservata anche ai fini di quanto previsto dall'art. 69 comma 2 CCII, alla condotta dei soggetti finanziatori e certamente alla Compass Spa in relazione al finanziamento concesso in data 21/10/2021 di cui si è già sopra accennato (cfr. all. 4), con particolare riferimento alla istruttoria condotta. Ed ancor più in occasione del “nuovo” finanziamento di Euro 9.529,28 con cessione di quinto dello stipendio concesso in data 23/6/2022 (contratto CQ 191613). Su cui si argomenterà *infra* in merito alla sua opponibilità.

Nessuna considerazione, in fase di istruttoria/erogazione, è stata riservata dalla Compass alle risultanze della situazione patrimoniale del ricorrente, al punto di



poter ritenere che non sia stata svolta alcuna istruttoria.

La Compass si è determinata alla stipula del finanziamento n. 24785340 in data 20/10/2021 (cfr. all. 4) essenzialmente per estinguere un precedente prestito dalla stessa concesso al ricorrente (all. 6), generando così un colpevole aggravamento dell'indebitamento, in violazione dei propri doveri di operatore professionale che, in quanto tale, ha certamente accesso alle principali banche dati cui attingere le informazioni in fase istruttoria al fine di opportunamente valutare la concessione di prestiti. Ancor più rilevante è la colpevole condotta della finanziaria per aver – successivamente – in data 23/06/2022, a distanza di soli 8 mesi dal precedente finanziamento, concesso un ulteriore finanziamento di Euro 9.529,28 garantito dalla cessione del quinto dello stipendio che ha ulteriormente ridotto la capacità di rimborso del ricorrente, aggravandone l'indebitamento.

La giurisprudenza formatasi sul punto in argomento ritiene che ... *“In tema di sovraindebitamento l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato grava proprio sul finanziatore, che nel caso potrà valutare l'opportunità di acquisire informazioni aggiuntive a quelle fornite dal consumatore stesso. Al soggetto finanziatore che versi in colpa, anche per una non adeguata valutazione del merito è preclusa la possibilità di avanzare contestazioni sul merito del piano”*. Tanto è pure positivamente sancito dall'art. 69 comma 2 CCII il quale, appunto, inibisce l'opposizione o reclamo per contestare la convenienza della proposta.

E' evidente che il soggetto finanziatore oltre ad essere soggetto qualificato che ha valutato esserci tutti gli estremi per poter concedere il finanziamento era pure in possesso o avrebbe dovuto esserlo di ogni conoscenza e informazione utile alla valutazione della concessione o meno dello stesso.

Per quanto attiene il finanziamento garantito con la cessione di quinto da ultimo erogato dalla Comapss, sin d'ora si eccepisce, essendo questo un tema ricorrente nelle procedure di composizione della crisi, che con l'espressione “cessione del quinto” si fa riferimento ad un prestito di natura chirografaria concesso a lavoratori e pensionati da banche o intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB, la cui restituzione è garantita dalla cessione del quinto dello stipendio o della pensione, al netto delle ritenute, per una durata massima di dieci anni.

Questione ricorrente nelle procedure di sovraindebitamento è quella che



attiene all'opportunità o meno per il debitore di veder ricompreso in ciò che offre ai creditori concorsuali il proprio credito da retribuzione, ancorchè in precedenza già ceduto ad una finanziaria nei limiti del "quinto".

L'art. 1260 c.c. prevede che *"1. Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. 2. Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione"*. Vale, all'evidenza, un principio di libera cedibilità dei crediti, con le sole eccezioni specificate dalla norma.

Il successivo art. 1264 c.c. disciplina l'efficacia di quello che si connota come negozio intercorrente tra il cedente e il cessionario nei confronti del debitore ceduto, all'uopo disponendo che *"La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione"*. Fermo l'effetto traslativo della cessione, promanante dall'intervenuto scambio di consensi tra cedente e cessionario, la norma *de qua*, sul presupposto di un negozio già perfezionatosi, disciplina il solo profilo liberatorio del debitore.

Fino al momento della accettazione, o della notificazione, o della conoscenza *aliunde* della cessione, il debitore – pur liberandosi, ovviamente, se adempie al cessionario – si svincola dalla prestazione anche adempiendo nei confronti del cedente, non perché quest'ultimo sia titolare del credito, bensì in quanto la non conoscenza, o non conoscibilità, del trasferimento giustifica l'affidamento del debitore ceduto, rendendogli inopponibile l'effetto traslativo. A seguito della accettazione, notificazione o provata conoscenza della cessione, qualora adempia nei confronti del cedente, il ceduto non è liberato del proprio debito, essendo tenuto a ripetere la prestazione nei confronti del cessionario.

Su questa base netta si innesta la problematica dei crediti futuri, che deve muovere da un dato di premessa che sta al fondo delle regole giuridiche: l'interesse soggettivo ad accrescere la liquidità disponibile ha comportato l'affermarsi dell'esigenza di far circolare qualcosa che non c'è, ossia crediti che attualmente sono inesistenti, se non addirittura relativi a rapporti-fonte non instaurati.



Su questo crinale, sussistono due sufficienti certezze.

La prima è la seguente: il credito futuro è cedibile, secondo il principio generale espresso dall'art. 1348 c.c..

La seconda è coerente: se oggetto della cessione è un credito che non esiste (in quanto solo “futuro”, ancorchè determinabile perché di fonte determinata), la negoziazione non può possedere immediati effetti traslativi, ma effetti soltanto obbligatori, poiché quelli reali sono suscettibili di apparire e realizzarsi soltanto con la venuta ad esistenza del credito medesimo, nella evenienza in cui ne sussista – inalterata – la fonte.

Fisiologico è, pertanto, che nel caso del sovraindebitato cedente sussista un conflitto endemico riguardante la individuazione del patrimonio oggetto della procedura concorsuale, tra la massa dei creditori e il terzo pretendente-cessionario.

Sul filo conduttore delle considerazioni esposte, la cessione di crediti futuri, nel cui novero si innesta a pieno titolo quella avente ad oggetto il quinto retributivo o previdenziale, viene apprezzata dalla giurisprudenza e dottrina maggioritarie alla stessa stregua della vendita di cosa futura e qualificata come vendita obbligatoria, nell'economia della quale solo nel frangente in cui il credito diviene reale e tangibile, esso è acquistato dal cedente, per trasferirsi automaticamente (quindi senza la necessità di un apposito negozio di disposizione) e immediatamente al cessionario.

L'effetto traslativo del credito dal cedente al cessionario, si concretizza, dunque, soltanto nel momento in cui il credito viene in vita, perché la fonte lo ha effettivamente partorito.

La natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta, pertanto, che esso si perfezioni per effetto del consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma senza implicare che al perfezionamento del negozio consegua meccanicamente il trasferimento del credito dal cedente al cessionario. Quando oggetto del contratto è un credito “a venire” la fattispecie è obbligatoria e l'effetto traslativo rimesso all'esistenza concreta del credito ceduto.

**In quest'ottica, per poter opporre ad una procedura concorsuale la cessione di crediti futuri, è indispensabile non solo che tali crediti siano sorti dopo il perfezionamento della cessione e siano anteriori alla procedura medesima, ma che essi siano diventati esigibili anteriormente ad essa.**



Il fondamento è nei principi generali, segnatamente nella previsione dell'art. 1472 c.c.. Quest'ultimo, nel regolare come archetipo la vendita di cose future, scolpisce un principio generale: l'acquisto della proprietà si verifica quando la cosa viene ad esistenza.

Ciò consente di ricondurre la cessione del credito futuro, come tutti i negozi che abbiano ad oggetto cose attualmente inesistenti, alla vendita di cosa futura, che è, in *nuce*, negozio sottoposto a condizione sospensiva, dacchè l'efficacia dello stesso è condizionato da un elemento ulteriore ed estrinseco, ma imprescindibile: la materiale esistenza della cosa.

In applicazione di tali principi la prevalente giurisprudenza tende a comprendere il "quinto" oggetto di cessione entro l'alveo della concorsualità.

Il contrasto fra il debitore in procedura di risanamento e il cessionario del credito deve essere, perciò, risolto a vantaggio del primo.

La cessione del quinto, in altri termini, ha efficacia meramente obbligatoria fintanto che il credito non diviene esigibile. La cessione, quindi, altro non è che una garanzia della restituzione del prestito e come tale va trattata, senza anomale estrapolazioni dei ratei non ancora maturati dal concorso fra i creditori, una volta che del concorso sia stata scandita l'apertura.

Il provvedimento che modula l'inizio della procedura concorsuale minore (*id est* anche quella di ristrutturazione del debito del consumatore) è affine negli effetti alla declaratoria fallimentare (oggi liquidazione giudiziale), in quanto essenzialmente capace di creare un vincolo di destinazione sul patrimonio segregato, opponibile a tutti i terzi, essendo questo il profilo fisiognomico caratterizzante.

Non va trascurato che nel contesto di riferimento, è incisivamente prescritto il divieto di azioni esecutive sui beni del debitore, sia da parte dei creditori anteriori (concorsuali), sia da parte dei creditori successivi all'apertura del concorso, giacchè scaturisce un vincolo di destinazione patrimoniale, ormai incentrato sul primato delle esigenze concorsuali.

L'antinomia fra cessione del quinto e procedura concorsuale minore, in ultima analisi, va risolto nel senso dell'inclusione del residuo credito assistito dalla garanzia sullo stipendio nel perimetro del concorso fra i creditori.

#### **4) Situazione clinica.**



Il ricorrente risulta affetto da diabete mellito, malattia cronico/degenerativa che verosimilmente in futuro impatterà in maniera crescente sulla capacità lavorativa del sig. Daugenti.

## ***5) Inventario dei beni immobili e dei beni mobili.***

### 5.1 Beni immobili.

Il sig. Daugenti è proprietario di un immobile di piccole dimensioni sito alla Via Luigi Colonna n. 27 in Bari-Torre a Mare, ubicato in zona periferica, distante circa Km. 1,5 dal centro di Torre a Mare, di categoria catastale A3, gravato da mutuo ipotecario in favore della Banca Intesa SanPaolo S.p.a, con un residuo debito in linea capitale di circa 59.504,00 Euro.

L'istante ha provveduto a far stimare l'immobile che è stato valutato Euro 68.000,00 quale valore più probabile di vendita nel mercato di libera contrattazione (all. 7). Diversa sarebbe, invece, la valutazione da riservare alla vendita forzata in caso di espropriazione, ove andrebbero considerati, senza dubbio alcuno, i maggiori costi di natura prededucibile per la espropriazione dell'immobile e l'assoluta incertezza del valore di allocazione sul mercato, essendo noto che immobili di natura analoga a quello del ricorrente, privo di qualsiasi pregio, difficilmente vengono venduti alla prima asta e/o a prezzo pieno, tenuto in ogni caso conto che già in sede di valutazione si applica un abbattimento del 15%, per mancata garanzia dei vizi, e che il valore del bene per ogni asta deserta subisce una decurtazione del 25% del prezzo, oltre all'ulteriore aggravio dei costi per pubblicità legale ai sensi dell'art. 490 c.p.c..

### 5.2 Beni mobili registrati.

Il Sig. Daugenti è proprietario di un veicolo risalente all'anno 1999, che ha percorso oltre 200.000 km, privo di qualsivoglia valore commerciale.

Inoltre è proprietario di beni mobili di comune uso quotidiano di nessun valore economico, peraltro non pignorabili.

## ***6) Atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni dal ricorrente.***

Beni immobili: negli ultimi 5 anni non sono stati effettuati atti dispositivi.

Beni mobili registrati: negli ultimi 5 anni non risultano atti dispositivi.

## ***7) Situazione bancaria.***

In riferimento ai rapporti bancari, il ricorrente risulta titolare di un c/c 1000/12092



acceso presso la Banca Intesa SanPaolo la cui giacenza media annua, come certificato dalla banca, è stata pari ad Euro 189,04 per l'anno 2022 e ad Euro 192,31 per l'anno 2021 (all. 8 e 9). Inoltre il ricorrente ha (*rectius* – aveva) nella propria disponibilità una carta di credito rilasciata dalla Compass Spa che prevede(va) il rimborso delle spese effettuate mediante impiego della stessa in maniera rateale, con aggravio di significativi interessi.

### **8) Situazione abitativa.**

Il sig. Daugenti abita nell'appartamento di proprietà sito alla Via Luigi Colonna n. 27, di metri quadri commerciali 48 (oltre balconi), gravato da mutuo ipotecario in favore della banca Intesa SanPaolo con rata mensile che da Euro 535,00 alla fine del 2022 (all 10) e divenuta (attualmente) di Euro 585,00 circa. Il Ricorrente, inoltre, sostiene spese condominiali pari ad Euro 87,00 bimestrale, oltre AQP e conguaglio, per una totale mensile medio di circa Euro 50,00.

### **9) Spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare.**

Il nucleo familiare del sig. Daugenti è composto dalla sua sola persona, come indicato al paragrafo 1 della presente relazione. Per il proprio sostentamento l'odierno istante sostiene in media spese pari a circa € 700/mese, importo comprensivo anche di spese varie, eventuali ed imprevisti, così, complessivamente, circa € 1.235,00/mese, come da prospetto che segue:

<b>Spese necessarie</b>	<b>Mese</b>
Mutuo	- 535,00
Vitto	- 400,00
condominio e utenze (Gas/Enel/AQP)	- 140,00
mediche	- 30,00
abbigliam.	- 50,00
ass.ni e bollo auto / trasporti e abbonamenti	- 60,00
varie/impresisti	- 20,00
<b>Fabbisogno mensile netto</b>	<b>- 1.235,00</b>

Detratta la rata di mutuo euro 535,00 circa (cfr. all. 10), all'ammontare delle spese necessarie per condurre una vita decorosa – pari ad Euro 700,00 mensili - il ricorrente deve provvedere con l'unica fonte di reddito da lavoro dipendente pari a circa Euro 1.570,83/mese (per 12 mensilità), per complessivi Euro 18.850,00 come da attestazione ISEE (all. 11).

### **10) Il patrimonio del debitore.**



Oltre la proprietà del bene immobile e dell'autovettura su descritti, il patrimonio è costituito unicamente dal proprio stipendio. Il TFR è attualmente vincolato dai prestiti contratti con le finanziarie.

Ai fini del piano di risanamento, tuttavia, non si è tenuto conto del TFR per un duplice ordine di ragioni: per un verso il ricorrente risulta assunto a far data dall'1/4/2019, con accantonamento solo da tale data ed un valore esiguo dello stesso.

Per altro verso il reddito del ricorrente, in ipotesi di pensione si ridurrà certamente e, conseguentemente lo stesso dovrà necessariamente fare affidamento sul T.F.R. per integrare il proprio sostentamento e raggiungere un livello di vita decoroso.

**11) L'incapacità di attendere alle obbligazioni assunte.**

La situazione di squilibrio finanziario è riportata nella tabella che segue:

Entrate		
Disponibilità mensile/anno	mese	annuo ISEE
	<b>1.570,83</b>	<b>18.850,00</b>
Uscite		
Spese necessarie	Mese	Anno
Mutuo	- 535,00	
Vitto	- 400,00	
condominio e utenze (Gas/Enel/AQP)	- 140,00	
mediche	- 30,00	
abbigliam.	- 50,00	
ass.ni e bollo auto / trasporti e abbonamenti	- 60,00	
varie/imprevisti	- 20,00	
<b>Fabbisogno mensile netto</b>	<b>- 1.235,00</b>	<b>- 14.820,00</b>
Rata prestito Compass 24785340	- 327,00	- 3.924,00
Rata Compass cessione 1/5	- 270,00	- 3.240,00
Rata prestito Intesa San Paolo	- 60,00	
Rata prestito Findomestic	- 480,60	- 5.767,20
<b>Attuale fabbisogno mensile</b>	<b>- 2.372,60</b>	<b>- 27.751,20</b>
<b>Squilibrio finanziario</b>	<b>- 801,77</b>	

Nell'indicato prospetto si è già provveduto a ridurre le spese di trasporto per recarsi al lavoro, riducendole ad Euro 60,00, pari al costo dell'abbonamento a mezzi ferroviari di linea (inserito nella voce "ass.ni e bollo auto / trasporti e abbonamenti), ma nonostante tale riduzione permane lo squilibrio finanziario ed è bene evidente come sullo stesso incida in modo considerevole il pagamento delle rate relative ai prestiti contratti.

§ § §

**PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI**



In considerazione del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e i beni prontamente liquidabili per farvi fronte, il debitore si trova in una situazione di oggettivo sovraindebitamento.

Posto il rappresentato sovraindebitamento, il sig. Daugenti intende ricorrere alla presente procedura avendo già fatto ricorso all'Organismo di composizione della crisi presso la CCIAA di Bari ed ottenuto la nomina del dott. Gianfranco Miolla, con l'ausilio del quale il debitore ha predisposto la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore di seguito esposta previa attestazione del suddetto organismo con particolare riferimento alla sua fattibilità e alla veridicità dei dati in essa contenuti.

Considerata la natura dei creditori chirografari non si è ritenuto di suddividere i medesimi in classi distinte, ricorrendo una sostanziale omogeneità di natura dei crediti e degli interessi dei medesimi.

Il piano proposto prevede:

- il pagamento 100% delle spese di procedura e di quelle in prededuzione, tra cui quelle dell'O.C.C. il cui saldo, ai fini del piano di ristrutturazione e sulla base del contratto sottoscritto con l'O.C.C., ammonta ad Euro 2.903,40 ed è collocato ai sensi dell'art. 71 comma 4 CCII;
- il pagamento 100% del debito ipotecario secondo l'attuale ammortamento in corso di regolare esecuzione.
- pagamento 100% dei debiti privilegiati ex art. 2751 *bis* n. 2) c.c., di cui il 50% entro 6 mesi dall'omologa e il restante 50% postergato agli altri creditori anche chirografari;
- pagamento del 100% degli altri creditori privilegiati tra il 7° ed il 12° mese dall'omologa;
- pagamento del 23,46% in favore di creditori chirografari a partire dal 13° e sino al 60° mese dall'omologa.
- pagamento del saldo in favore dell'OCC ai sensi dell'art. 71 comma 4 CCII al termine dell'esecuzione del piano.

Il tutto come esposto nella sottostante tabella:



<b>Piano di ripagamento ai fini del risanamento</b>			
<b>Entrate</b>			
<b>Disponibilità mensile/anno</b>		mese	annuo ISEE
		<b>1.570,83</b>	<b>18.850,00</b>
<b>Uscite</b>			
<b>Spese necessarie</b>		<b>Mese</b>	<b>Anno</b>
Mutuo	-	535,00	
Vitto	-	400,00	
condominio e utenze (Gas/Enel/AQP)	-	140,00	
mediche	-	30,00	
abbigliam.	-	50,00	
ass.ni e bollo auto / trasporti e abbonamenti	-	60,00	
varie/imprevisti	-	20,00	
<b>Fabbisogno mensile netto</b>	-	<b>1.235,00</b>	- <b>14.820,00</b>
Rata prestito Compass 24785340	-	327,00	- 3.924,00
Rata Compass cessione 1/5	-	270,00	- 3.240,00
Rata prestito Intesa San Paolo	-	60,00	
Rata prestito Findomestic	-	480,60	- 5.767,20
<b>Attuale fabbisogno mensile</b>	-	<b>2.372,60</b>	- <b>27.751,20</b>
<b>Squilibrio finanziario</b>	-	<b>801,77</b>	
<b>Assumption</b>			
Entrate disponibili - da attestazione ISEE		18.850,00	
Fabbisogno annuo netto (1.235,00 x 12)		14.820,00	
Disponibilità annua per ristrutturazione debito		4.030,00	
Disponibilità mensile proposta per ristrutturazione		335,83	
<b>Timing risanamento 60 mesi (335,82 x 60)</b>		<b>20.150,00</b>	
		<b>Totale</b>	<b>20.150,00</b>
Nell'ipotesi di consenso da parte dei creditori il mutuo ipotecario sarà pagato secondo il normale piano di ammortamento in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 69 comma 5 CCII. Pertanto:			
<b>Piano di ripagamento con mutuo in ordinario ammortamento</b>			
<b>Creditori</b>	<b>Debito da ristrutturare</b>		<b>Pagamenti</b>
<b>Ipotecari</b>			
Banca Intesa SanPaolo (mutuo ipotecario)	57.936,43	100%	-
<b>Prededucibili</b>		<b>Disponibilità</b>	<b>20.150,00</b>
OCC		acconti	-
Saldo OCC	2.903,40	postergato art. 71 comma 4 CCII	-
	<b>2.903,40</b>		
<b>Privilegiati</b>		<b>Disponibilità</b>	<b>20.150,00</b>
Consulenti Avv. Campanile e Avv. Ferrari	3.806,40	100% art. 2751 bis n.	- 3.806,40
Comune di Bari	314,00	100% art. 2752	- 314,00
Regione Puglia	148,00	100% art. 2758	- 148,00
<b>Totale</b>		<b>4.268,40</b>	
<b>Chrografari</b>		<b>Disponibilità</b>	<b>15.881,60</b>
Compass fin. 24785340	11.560,41	23,42%	- 2.707,12
Compass accessori fin. 24785340	187,38	23,42%	- 43,88
Compass carta di credito	3.962,90	23,42%	- 928,00
Compass acc. Carta di credito 15125520992	551,80	23,42%	- 129,22
Compass cessione 1/5	8.640,00	23,42%	- 2.023,24
Findomestic	28.593,59	23,42%	- 6.695,80
Condominio	1.008,46	23,42%	- 236,15
Banca Intesa San Paolo - Prestito	917,16	23,42%	- 214,77
Saldo OCC	2.903,42	100,00%	- 2.903,42
<b>Totale debiti e -----&gt;</b>	<b>58.325,12</b>		<b>- 15.881,60</b>

Inoltre sono state inserite le spese legali liquidate con il decreto ingiuntivo da ultimo richiesto dalla Compass e notificato in data 12 marzo 2024. Infine, per quanto riguarda i compensi per l'assistenza del debitore gli stessi sono stati calcolati in misura percentuale del 2,5% sul totale dell'attivo stimato.

Il tutto con il seguente *timing* di pagamento:

Data omologa ipotizzata 30/9/2024													
Disponibilità all'omologa													
Attivo				n+6 mesi	n+12 mesi	n+18 mesi	n+24 mesi	n+30 mesi	n+36 mesi	n+42 mesi	n+48 mesi	n+54 mesi	n+60 mesi
Ripporto				2.015,00	111,80	1.664,80	2.057,53	2.450,26	2.842,98	3.235,71	3.628,44	4.021,17	4.413,89
Totale disponibile				2.015,00	2.126,80	3.679,80	4.072,53	4.465,26	4.857,98	5.250,71	5.643,44	6.036,17	6.428,89
Passivo		Da piano	Saldo										
Saldo OCC		2.903,40	-										
<b>Privilegiati</b>		<b>4.268,40</b>	-										
Consulenti Avv. Campanile e Avv. Ferrari		3.806,40	-	- 1.903,20									
Comune di Bari		314,00	-	- 314,00									
Regione Puglia		148,00	-	- 148,00									
<b>Chirografari</b>		<b>12.978,18</b>	-										
Compass fin. 24785340		2.707,12	-	- 338,39	- 338,39	- 338,39	- 338,39	- 338,39	- 338,39	- 338,39	- 338,39	- 338,39	- 338,39
Compass accessori fin. 24785340		43,88	-	- 5,48	- 5,48	- 5,48	- 5,48	- 5,48	- 5,48	- 5,48	- 5,48	- 5,48	- 5,48
Compass carta di credito		928,00	-	- 116,00	- 116,00	- 116,00	- 116,00	- 116,00	- 116,00	- 116,00	- 116,00	- 116,00	- 116,00
Compass spese legali		129,22	-	- 16,15	- 16,15	- 16,15	- 16,15	- 16,15	- 16,15	- 16,15	- 16,15	- 16,15	- 16,15
Compass cessione 1/5		2.023,24	-	- 252,91	- 252,91	- 252,91	- 252,91	- 252,91	- 252,91	- 252,91	- 252,91	- 252,91	- 252,91
Findomestic		6.695,80	-	- 836,98	- 836,98	- 836,98	- 836,98	- 836,98	- 836,98	- 836,98	- 836,98	- 836,98	- 836,98
Condominio		236,15	-	- 29,52	- 29,52	- 29,52	- 29,52	- 29,52	- 29,52	- 29,52	- 29,52	- 29,52	- 29,52
Banca Intesa San Paolo - Prestito		214,77	-	- 26,85	- 26,85	- 26,85	- 26,85	- 26,85	- 26,85	- 26,85	- 26,85	- 26,85	- 26,85
Residua				111,80	1.664,80	2.057,53	2.450,26	2.842,98	3.235,71	3.628,44	4.021,17	4.413,89	0,02

Con l'esecuzione del presente piano al sig. Daugenti verrebbe assicurata una condizione di vita dignitosa. Verrebbero, infatti, azzerati i residui debiti, ma le uscite mensili, detratte le rate dei prestiti personali, passerebbero da 2.372,60 euro/mese a 1.235,00 euro/mese, azzerando lo squilibrio finanziario, in esse compreso il fabbisogno per il pagamento delle restanti rate di mutuo ipotecario da pagare secondo le scadenze originariamente previste ex art. 67 comma 5 CCII, consentendo di eseguire i pagamenti secondo il piano proposto ai creditori.

La proposta rappresentata, assicurando ai creditori chirografari una percentuale pari al 23,46% appare assolutamente preferibile a ogni altra opzione, anche in considerazione della postergazione di crediti privilegiati, subordinata alla omologazione prevista dall'art. 70 CCII.

Infatti, in caso di liquidazione, se è vero che i creditori potrebbero contare sul ricavato della vendita dell'immobile che dalle stime fatte effettuare potrebbe essere alienato ad un prezzo di Euro 57.800,00 (pari al valore di stima decurtato del 15% come da prassi in materia di vendite giudiziarie), ulteriormente gravato, in caso di esecuzione immobiliare, dalle spese specifiche gravanti sullo stesso quali quelle di stima e vendita per non meno di 10.500,00 euro (CTU Euro 2.000,00 circa ex art. 12 e 13 D.M. 30/5/2002; Delegato alla vendita e custode Euro 7.000,00; spese di pubblicità per un esperimento di vendita Euro 1.500,00), con una disponibilità residua a favore del creditore ipotecario di Euro 47.300,00 e diritto di concorrere per la parte di credito residua con i crediti chirografari; è altrettanto vero che il ricavato della vendita verrebbe integralmente assorbito dal creditore ipotecario, restando

quest'ultimo creditore per le eventuali residue somme che aumenterebbero il passivo chirografario.

I creditori chirografari, oltre a non trovare capienza nel ricavato dalla vendita dell'immobile sarebbero legittimati ad aggredire l'esiguo patrimonio mobiliare nel limite di 1/5 di pignorabilità delle disponibilità rivenienti dallo stipendio percepito dal ricorrente.

L'ipotesi liquidatoria di seguito rappresentata, per coerenza, è stata articolata sulla base del medesimo orizzonte temporale di 60 mesi e tiene conto dei costi specifici gravanti sull'immobile per la sua espropriazione; ferme restando tutte le altre spese già indicate, ivi incluso il condominio nei cui confronti è già debitore (all. 12).

Infine, come detto, si è tenuto conto dei limiti di pignorabilità dello stipendio del ricorrente in ragione di un quinto come previsto dalla legge.

Pertanto, in ipotesi liquidatoria, ai creditori chirografari spetterebbe una percentuale del 17,55% inferiore a quella proposta, come risulta dal prospetto che segue:



<b>Piano di ripagamento liquidatorio</b>		
<b>Entrate</b>		
	<b>mese</b>	<b>annuo</b>
Disponibilità mensile/anno	1.570,83	18.850,00
<b>Uscite</b>		
<b>Spese necessarie</b>	<b>Mese</b>	<b>Anno</b>
Fitto (stimato)	- 500,00	
Vitto	- 400,00	
condominio e utenze (Gas/Enel/AQP)	- 90,00	
mediche	- 30,00	
abbigliam.	- 50,00	
ass.ni e bollo auto / trasporti e abbonamenti	- 60,00	
varie/imprevisti	- 20,00	
<b>Fabbisogno mensile netto</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 13.800,00</b>
Rata prestito Compass 24785340	- 327,00	- 3.924,00
Rata Compass cessione 1/5	- 270,00	- 3.240,00
Banca Intesa San Paolo - prestito	- 60,00	
Rata prestito Findomestic	- 480,60	- 5.767,20
<b>Attuale fabbisogno mensile</b>	<b>- 2.287,60</b>	<b>- 26.731,20</b>
<b>Squilibrio finanziario</b>	<b>- 716,77</b>	
<b>Assumption</b>		
Entrate disponibili - da attestazione ISEE	18.850,00	
Pignorabilità pari ad 1/5 (di Euro 18.850,00)	3.770,00	
Disponibilità mensile (3.770,00 / 12)	290,00	
<b>Timing risanamento 60 mesi (290,00 x 60)</b>	17.400,00	17.400,00
<b>Alienazione immobile (Euro 68.000 - 15%)</b>	57.800,00	57.800,00
<b>Totale</b>		<b>75.200,00</b>
Nell'ipotesi liquidatoria l'immobile è stato svalutato del 15% come da prassi in sede di esecuzione immobiliare		
Le disponibilità liquide sono state considerate nel limite di pignorabilità di 1/5		

<b>Piano di liquidazione con medesimo orizzonte temporale di 60 mesi del proposto piano di risanamento</b>		
<b>Creditori</b>	<b>Ipotesi ristrutturazione</b>	<b>Pagamenti</b>
attivo immobiliare (valore 68.000,00 - 15%)		57.800,00
<b>Predeuzioni esecuzione immobiliare</b>		
<b>(CTU - Custode - Delegato alla vendita - pubblicità)</b>	<b>10.500,00</b>	- 10.500,00
<b>Ipotecari</b>		<b>Residua 47.300,00</b>
Banca Intesa SanPaolo (mutuo ipotecario)	57.936,43	81,64%
<i>Residuo incapiente da inserire al chirografo</i>	<i>10.636,43</i>	



		<b>Residua</b>		-
<b>attivo mobiliare</b>				<b>17.400,00</b>
<b>Privilegiati</b>				
Consulenti	3.809,40	100%	art. 2751 bis c.c. -	3.809,40
Comune di Bari	314,00	100%	art. 2752 -	314,00
Regione Puglia	148,00	100%	art. 2758 -	148,00
	<b>Totale</b>		<b>4.271,40</b>	
		<b>Residua</b>		<b>13.128,60</b>
<b>Chirografari</b>				
OCC	7.258,52		-	7.258,52
Compass fin. 24785340	11.560,41	17,93%	-	2.072,78
Compass accessori fin. 24785340	187,38	17,93%	-	33,60
Compass carta di credito	3.647,06	17,93%	-	653,92
Compass acc. Carta di credito 151255209	249,58	17,93%	-	44,75
Compass cessione 1/5	8.640,00	17,93%	-	1.549,15
Findomestic	28.593,59	17,93%	-	5.126,83
Condominio	1.008,46	17,93%	-	180,82
Banca Intesa San Paolo - Prestito	1.440,00	17,93%	-	258,19
Banca Intesa San Paolo - degradata a chir	10.636,43	17,93%	-	1.907,11
Totale debiti e natura -----	73.221,43		<b>Residua</b>	-

In caso di liquidazione, pertanto, nel medesimo arco temporale del proposto piano di risanamento, ai creditori chirografari potrebbe essere assegnata una percentuale inferiore a quella prevista dal piano di ristrutturazione proposto.

Il piano proposto in definitiva, rappresenta la migliore alternativa possibile che consente di tutelare tutti i creditori (e non solo i privilegiati) nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo.

Ciò premesso in fatto e in diritto, il sig. Vito Nicola Daugenti, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, facendo proprie tutte le considerazioni e valutazioni espresse nel presente ricorso

#### CHIEDE

che codesto Ill.mo Giudice, verificata la presenza dei requisiti di legge, valutata la proposta sopra riportata, constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, voglia - previa verifica dell'ammissibilità - disporre con decreto la pubblicazione della proposta e del piano in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.

Vorrà inoltre disporre che dall'apertura della presente procedura non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati



diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Vorrà, ancora, disporre che dall'apertura della procedura il datore di lavoro Tersan Puglia Spa sia liberato dall'onere di trattenere l'importo di Euro 270,00 mensili dallo stipendio del Sig. Vito Nicola Daugenti, in dipendenza del contratto di finanziamento con cessione di quinto (rif. N. CQ 191613) concluso dal debitore con la Compass Spa in data 23/6/2022, rendendo disponibile il relativo importo in favore del debitore anche ai fini dell'esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti proposto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 70 comma 7 CCII voglia omologare il piano con sentenza, ovvero, in caso di contestazione circa la convenienza, previa ogni più opportuna verifica o adempimento istruttorio, voglia omologare il piano ai sensi dell'art. 70 comma 9 CCII.

Tutti i diritti riservati.

Si depositano: i documenti di cui alla esposizione in narrativa.

*Bari, 2 aprile 2024*

Vito Nicola Daugenti



*Avv.to Alceste Campanile*

*(firmato digitalmente)*

*Avv.to Carla Ferrari*

*(firmato digitalmente)*

